

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DEL

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI MINORI DELL'ISTITUTO FORTUNATA GRESNER ANNO SCOLASTICO 2021-2022. CIG 9034010CE1

Note per la trasparenza: Si approva il rinnovo dello schema di convenzione con l'Istituto Scolastico Gresner per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico di studenti disabili residenti nel Comune di Verona per l'anno scolastico 2021-2022.

Il Direttore di UOC Direzione Amministrativa Territoriale

Sentito il Responsabile U.O.S. Attività Amministrativa Socio sanitaria:

Premesso che:

- l'ULSS 9 Scaligera eroga, fra l'altro, servizi socio sanitari relativi all'assistenza scolastica di soggetti portatori di handicap, su delega da parte dei Comuni dell'ambito territoriale della stessa, ai sensi del Decreto Legislativo n. 502/92 e s.m.i., dei Decreti Legislativi n. 229/99 e n. 112/98, delle Leggi Regionali n. 55/82, 56/94 e n.5/96;

- con nota prot. 153472 del 06/06/2014 il Comune di Verona aveva comunicato che la Giunta Comunale, nella seduta del 5 marzo 2014, aveva deciso di sostenere economicamente il servizio di trasporto degli alunni disabili residenti nel comune di Verona frequentanti l'Istituto scolastico paritario Fortunata Gresner, Stradone Antonio Provolo 43 Verona, per i gradi di istruzione di competenza comunale sino alla scuola secondaria di primo grado e che per dare concreta applicazione della decisione assunta chiedeva di poter procedere al conferimento, all'allora ULSS 20 di Verona, di analoga delega a quella in essere relativa al trasporto degli alunni disabili;

- con deliberazione n. 617 del 06/11/2014 dell'ex ULSS 20 di Verona, ora ULSS 9 Scaligera, era stato recepito il conferimento delle deleghe da parte del Comune di Verona come proposto dallo stesso Comune con deliberazione di Giunta Comunale n. 297 del 09/10/2014, per il servizio di trasporto degli alunni disabili fino alla scuola secondaria di primo grado riguardante quelle situazioni, comunicate al Comune di Verona dall'istituto interessato che garantisce il trasporto, caratterizzate da disabilità grave fortemente limitante la capacità di deambulazione per le quali siano in corso percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura sede dell'istituzione scolastica e che usufruiscano del S.I.S. Il Comune di Verona, a seguito di trasmissione dall'istituto interessato ad inizio anno scolastico (fatti salvi eventualmente casi eccezionali in corso d'anno) dei nominativi in possesso delle certificazioni mediche e specialistiche che dispongono l'attività sanitaria riabilitativa in struttura e che usufruiscano del S.I.S., trasmette all'ULSS i nominativi degli alunni per cui attivare i trasporti;

Avuto presente che il Comune di Verona aveva fissato, a titolo di contributo, una somma da trasferirsi all'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Euro 19,50 oltre IVA al 10% pro die pro capite per effettiva giornata di trasporto;

Preso atto che con:

Il Proponente: Il Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale dott. Gabriele Gatti

- deliberazione n. 656 del 27/10/2016 l'ex ULSS 20 di Verona, a seguito di quanto sopra, ha approvato la stipula di una convenzione con l'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Verona per la fornitura del servizio di trasporto scolastico a favore di alunni disabili residenti nel comune di Verona frequentanti lo stesso istituto per l'anno scolastico 2016-2017;
- mail del 08/06/2017 il Comune di Verona ha confermato la prosecuzione della delega in atto all'ULSS 9 Scaligera per il servizio di trasporto scolastico degli alunni disabili di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n. 297/2014 anche per l'anno scolastico 2017-2018;
- deliberazione di questa ULSS n. 953 del 9/11/2017 è stato affidato il servizio di trasporto scolastico a favore di minori disabili per l'anno scolastico 2017-2018, a favore dell'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Verona tramite acquisizione dell'offerta su piattaforma telematica e approvata la rispettiva convenzione;
- deliberazione di questa ULSS n. 341 del 30/05/2019 è stata rinnovata la convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore di minori disabili per l'anno scolastico 2018-2019 alle stesse condizioni a favore dell'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Verona;
- deliberazione di questa ULSS n. 658 del 17/10/2019 è stato affidato il servizio di trasporto scolastico a favore di minori disabili per l'anno scolastico 2019-2020, a favore dell'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Verona tramite acquisizione dell'offerta su piattaforma telematica e approvata la rispettiva convenzione;
- deliberazione di questa ULSS n.824 del 15/10/2020 con la quale è stata rinnovata la convenzione per l'affidamento del servizio di trasporto di studenti disabili all'Istituto Fortunata Gresner per l'anno scolastico 2020/2021;

Vista la nota dell'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner prot. n. 451/2019 del 30/7/2019 con la quale era stato chiesto l'aumento del contributo per trasportato pro/die a € 23,50 IVA compresa se dovuta, successivamente autorizzata dal Comune di Verona con nota prot. 0297569/2019 del 9/9/2019;

Vista inoltre la mail del 14/10/2021 dell'Istituto Fortunata Gresner, contenente la tabella degli importi previsti per il trasporto scolastico degli studenti disabili per il Comune di Verona per l'a.s. 2021/2022 che risultano essere confermati a € 23,50 Iva compresa se dovuta pro/die e la nota di accettazione del Comune di Verona del 07/12/2021 degli importi previsti per il trasporto scolastico a.s. 2021/2022;

Preso atto infine della mail di accettazione del Comune di Verona dell'integrazione di un ulteriore nominativo nella tabella degli importi previsti per il trasporto scolastico degli utenti disabili per il Comune di Verona, acquisita con prot. nr. 228334 del 20/12/2021;

Ritenuto pertanto necessario rinnovare la convenzione con l'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner per l'anno scolastico 2021-2022, così come previsto dall'art. 4 comma 3 della stessa convenzione:

“La presente convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un provvedimento espresso dell'ULSS n. 9 Scaligera in relazione all'esigenza di quest'ultima sulla base della normativa in vigore e fermo restando la motivazione di carattere tecnico motivante la stipula della convenzione sulla base delle disposizioni del Comune di Verona”

in considerazione dell'esigenza di garantire continuità del servizio di trasporto che riguarda studenti affetti da disabilità più o meno gravi a cui questa ULSS deve assicurare un servizio su delega del Comune di Verona;

Ravvisato che è stato quantificato in Euro 98.508,50 comprensivo di IVA se dovuta, per l'anno scolastico 2021-2022, il costo complessivo stimato a carico di questa Amministrazione che peraltro sarà oggetto di rimborso da parte del Comune di Verona;

Ritenuto altresì di approvare la designazione del responsabile del Trattamento dei Dati (GDPR), secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 “Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;

Ritenuto di provvedere in merito;

Nell'attestare l'avvenuta regolare istruttoria ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali, propone l'adozione del conseguente provvedimento sotto riportato che costituisce delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Responsabile dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazione aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il rinnovo dello schema di convenzione con l'Istituto Scolastico Paritario Fortunata Gresner di Verona, in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, per l'anno scolastico 2021-2022, per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico a favore di studenti disabili residenti nel Comune di Verona frequentanti lo stesso Istituto;

2. di prendere atto che il costo stimato massimo complessivo per il servizio di cui al punto n. 1, ammonta ad Euro € 98.508,50,00 comprensivo di bollo e di IVA se ed in quanto dovuta, imputabile per € 40.921,50 all'anno 2021 e per Euro 57.587,00 all'anno 2022, viene imputato rispettivamente nel Bilancio Economico Preventivo 2021 e 2022 Area Sociale al conto n. BA1130;

3. di incaricare il Direttore dell'UOC Direzione Amministrativa Territoriale alla firma dell'allegata Convenzione;

4. di approvare, altresì, l'allegato Accordo per la nomina a Responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di incaricare il Direttore U.O.C. Disabilità non Autosufficienza Distretti 1 e 2 e il Responsabile UOS Attività Amministrativa Socio Sanitaria dell'esecuzione del presente provvedimento per quanto di rispettiva competenza;

5. di dare atto che il presente provvedimento costituisce delibera a contrarre ai sensi dell'art. 32 c. 2 del D.Lgs. 18/4/2016 n. 50.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

**CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI**

TRA L’AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

con sede legale in Verona, via Valverde n. 42, con codice fiscale e partita IVA n. 02573090236, rappresentata dal Direttore UOC Direzione Amministrativa Territoriale Dott. Gabriele Gatti giusta delega del Direttore Generale conferita con deliberazione n..... del

**E L’ISTITUTO SUORE DELLA COMPAGNIA DI MARIA PER L’EDUCAZIONE
DELLE SORDOMUTE
ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO FORTUNATA GRESNER**

che di seguito, per brevità, verrà chiamato Affidatario, con sede legale in Via A.Provolo, 43 37123 Verona, con codice fiscale e partita IVA n. 00348120239, rappresentato nella persona del suo Legale Rappresentante Suor Maria Luisa Santin, nata a Trevenzuolo (Vr) il 05/04/1954, residente a Verona, Stradone A.Provolo n. 18 cod. fisc. SNTMLS54D45L396A autorizzato alla sottoscrizione del presente atto;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELL’ATTO CONVENZIONALE

La presente convenzione ha per oggetto il servizio di trasporto scolastico in proprio a favore di alunni disabili residenti nel Comune di Verona frequentanti, fino alla scuola secondaria di I grado, l’Istituto scolastico paritario “Fortunata Gresner”, effettuato dallo stesso istituto sulla base delle delibere n. 274/2014 e n. 297/2014 del Comune di Verona e della delibera ex ULSS 20 n. 617/2014 (assistiti accolti dall’Istituto Fortunata Gresner frequentanti SIS , e percorsi di riabilitazione) e nota del Comune di Verona prot. n. 179811 del 16/06/2016 e mail del 08/06/2017 del Comune medesimo;

Art. 2

MOTIVAZIONE DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

La presente convenzione si motiva necessariamente sulla base della delibere del Comune di Verona n. 274/2014 e n. 297/2014, e sulla base delle note del Comune di Verona n. 153472 del 06/06/2014 e successiva prot. n. 179811 del 16/06/2016, mail del 08/06/2017, nota prot. 0297569/2019 del 9/9/2019 e nota di accettazione del 07/12/2021 con i quali atti è stato deciso e comunicato l’intenzione del Comune di Verona di contribuire economicamente al servizio di trasporto di cui all’art. 1.

Art. 3
OBIETTIVI DEL SERVIZIO

Il servizio trasporto scolastico a favore di alunni disabili sulla base ed in conformità alle disposizioni del “Regolamento per il servizio di trasporto persone disabili Azienda ULSS 20” come recepito e riapprovato con deliberazione ex Ulss 20 n. 617 del 06/11/2014, in ottemperanza ai sopramenzionati provvedimenti del Comune di Verona.

Art. 4
DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata per l’anno scolastico 2021-2022.

L’Affidatario avrà l’obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute, fino a quando l’ULSS 9 Scaligera non avrà provveduto a stipulare un nuovo atto convenzionale, e comunque non oltre 90 giorni dalla scadenza dell’atto convenzionale sulla base delle disposizioni del Comune di Verona.

La presente convenzione potrà essere rinnovata sulla base di un provvedimento espresso dell’ULSS n. 9 Scaligera in relazione all’esigenza di quest’ultima sulla base della normativa in vigore e fermo restando la motivazione di carattere tecnico motivante la stipula della Convenzione, sulla base delle disposizioni del Comune di Verona.

Art. 5
PRESTAZIONI RICHIESTE

Il servizio si concretizza nelle prestazioni di trasporto giornaliero a favore degli alunni disabili di cui all art.1 indicati all’ULSS n. 9 Scaligera dal Comune di Verona sulla base della delibera n. 617 del 06/11/2014.

L’Affidatario metterà a disposizione mezzi e personale autista e accompagnatore O.S.S. idonei ed in regola con le norme in vigore.

Art. 6
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

L’Affidatario comunicherà al Comune di Verona quelle situazioni caratterizzate da disabilità grave fortemente limitante la capacità di deambulazione per le quali siano inoltre in corso percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura sede dell’istituzione scolastica e che usufruiscano del S.I.S. (Servizio Integrazione Scolastica) Il Comune di Verona a seguito di trasmissione dall’Affidatario ad inizio anno scolastico (fatti salvi eventualmente casi eccezionali in corso d’anno) dei nominativi in possesso delle certificazioni mediche e specialistiche che dispongono l’attività sanitaria riabilitativa in struttura e che usufruiscano del S.I.S., trasmetterà all’ULSS n. 9 Scaligera i nominativi degli alunni per cui attivare i trasporti.

L’ULSS n. 9 Scaligera, attraverso il proprio S.I.S., verificherà, all’inizio di ogni anno scolastico, la corrispondenza dell’erogazione del S.I.S.

Relativamente quindi ai percorsi riabilitativi sanitari nella medesima struttura, l’Affidatario provvederà a comunicare al Comune di Verona, e per conoscenza all’ULSS n. 9 Scaligera, ad inizio di ogni anno scolastico, il possesso dei requisiti dei soggetti attraverso la certificazione dell’attivazione dei percorsi riabilitativi sanitari con le certificazioni mediche e specialistiche di

cui sopra, già peraltro comunicati in sede di avvio del servizio ed il Comune di Verona trasmetterà i nominativi all'ULSS n. 9 Scaligera per il riconoscimento dei servizi.

Art. 7

PERSONALE E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori in quanto di propria competenza per l'erogazione del servizio.

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l' ULSS 9 Scaligera e pertanto l' ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

È fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali, assicurative, assistenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale e dei mezzi impiegati per il servizio. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, la convenzione potrà essere risolta, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

L'Affidatario, in sede di esecuzione, deve avvalersi di proprio personale qualificato e/o specializzato, della cui condotta è ritenuto responsabile in caso di danni, ritardi, errori e/o omissioni.

Il personale opera sotto l'esclusiva responsabilità dell'Affidatario, anche nei confronti dei terzi.

L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Affidatario è obbligato altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto della convenzione, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data della convenzione, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'Affidatario dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, protezione, assicurazione, sicurezza e assistenza ai lavoratori per quanto di competenza.

L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino al loro rinnovo.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche nel caso che egli non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Affidatario dovrà assumere i lavoratori secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi Nazionali applicabili nonché di eventuali accordi collettivi territoriali.

L'Affidatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

All'Affidatario compete, per quanto di diretta competenza, l'osservanza, sotto la sua esclusiva responsabilità, delle norme antinfortunistiche stabilite dalla legge, nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro ed in genere dei provvedimenti e delle cautele atte a garantire in ogni caso l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle persone che alle cose.

Art. 8

NOMINA RESPONSABILE/REFERENTE

L'Affidatario, nell'ambito della propria organizzazione, individua un responsabile/referente del servizio in ordine alle attività oggetto del presente atto convenzionale il quale dovrà tenere, inoltre, i necessari contatti con il Dirigente competente dell'ULSS n. 9 Scaligera o suo delegato e con il responsabile/referente del S.I.S.

I nominativi del responsabile/referente del servizio dovranno essere comunicati al Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 dell'AULSS n. 9 Scaligera prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione;

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del servizio ed ogni altra incombenza prevista dalla presente convenzione fatte in contraddittorio con il Responsabile/referente del servizio dell'Affidatario, si intendono fatte direttamente all'Affidatario titolare.

Tutto il personale dell'Affidatario dovrà essere coordinato da detto responsabile/referente, il quale dovrà provvedere a tenere i necessari contatti con il Dirigente competente o suo delegato.

Art. 9

AVVIO, VARIAZIONE, SOSPENSIONE, CESSAZIONE DEL SERVIZIO

E' competenza esclusiva dell'ULSS n. 9 Scaligera, previa istanza dell'assistito o del familiare in merito sulla base delle procedure di accesso e delle disposizioni del Comune di Verona, decidere l'accesso, la variazione, la sospensione e la cessazione del servizio oggetto della presente convenzione.

Il mancato rispetto delle decisioni dell'ULSS n. 9 Scaligera costituisce inadempimento e dà titolo all'applicazione delle penali previste (art. 26) e all'eventuale risoluzione della convenzione (art. 27).

L'ammissione al servizio avviene a seguito di autorizzazione del Comune di Verona.

Con le stesse modalità sopra descritte verranno comunicate e dovranno essere attuate le eventuali variazioni, sospensioni o cessazioni del servizio e relativa presa in carico precedentemente attivata.

Art. 10

MODALITA' ORGANIZZATIVE DEL SERVIZIO

Il servizio è svolto in regime di convenzione con l'ULSS n. 9 Scaligera, su delega del Comune di Verona.

All'ULSS n. 9 Scaligera sono affidati in ogni caso il coordinamento generale, il controllo e la verifica del servizio.

Il referente per i Servizi dell'ULSS n. 9 Scaligera è il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2.

L'Affidatario, per garantire una risposta efficace ed efficiente all'utenza, predispone anche un servizio di call-center al quale rispondono addetti propri, dalle ore 08,00 alle 18,00 dei giorni feriali dal lunedì al venerdì. Nelle altre fasce orarie non coperte dal personale, è comunque attiva una segreteria telefonica;

Su ciascun mezzo sono presenti, due addetti: il conducente, cui compete la guida del mezzo, ed un accompagnatore con il compito di collaborare con il conducente in caso di manovra, di compiere le operazioni per l'accesso e discesa dalla vettura della persona disabile, di accompagnarla a destinazione, di vigilare che durante il viaggio non abbia a verificarsi alcun inconveniente e per attivare le modalità idonee per arrivo e partenza dalla sede dell'affidatario.

Durante la vigenza contrattuale, l'ULSS 9 Scaligera, provvede a verifiche e controlli in ordine alla regolare esecuzione del servizio di cui alla presente convenzione. L'Affidatario si impegna a dare la sua collaborazione all'attività di controllo e verifica da parte dell'ULSS medesima.

Il trasporto si intende per la tratta domicilio dell'alunno sede dell'Affidatario e ritorno.

Art. 11

VARIAZIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Responsabile/referente del Servizio dell'Affidatario, in accordo con il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 o suo delegato dell'ULSS 9 Scaligera, è tenuto a collaborare per ogni esigenza particolare che dovesse rendersi necessaria al fine di una migliore gestione e programmazione dei servizi avviati.

Art. 12

VERIFICA DEI SERVIZI

La verifica del servizio verrà effettuata dall'ULSS 9 Scaligera attraverso il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 o suo delegato e responsabile S.I.S. con riferimento ai livelli di qualità delle prestazioni effettuate con la collaborazione del responsabile/referente del servizio dell'Affidatario.

Sono previsti incontri generali, con cadenza almeno trimestrale e comunque al bisogno, tra Dirigente competente, responsabile S.I.S. e responsabile/referente dell'Affidatario al fine di effettuare verifiche sull'andamento del servizio in convenzione.

Art. 13

DOCUMENTAZIONE DEL SERVIZIO

Al fine di documentare il servizio effettuato, l'Affidatario dispone di un sistema di fogli presenza degli assistiti, da trasmettersi in allegato alle fatture e la cui verifica, ai fini del controllo dei servizi resi, è condizione per il pagamento delle prestazioni rese.

I fogli presenza dovranno essere controfirmati dal responsabile/referente del servizio dell'Affidatario.

Art. 14

SERVIZIO ADDEBITABILE – PARAMETRO DI CALCOLO PER LA CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI EFFETTIVAMENTE RESI

Il servizio addebitabile all'ULSS 9 Scaligera comprende, quale parametro di calcolo ai fini della contabilizzazione dei servizi resi, le giornate esclusivamente e effettivamente prestate di trasporto a scuola per i servizi oggetto del presente atto convenzionale autorizzati all'ULSS 9

Scaligera dal Comune di Verona sulla base del calendario trasmesso ed autorizzato dal Comune di Verona.

Art. 15

RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL PERSONALE

La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di una utenza differenziata, richiedono per il perseguimento degli obiettivi la definizione di un metodo di lavoro che dia attuazione a quanto definito dall'ULSS 9 Scaligera e dal Comune di Verona per ogni singolo assistito disabile residente nel Comune di Verona autorizzato al trasporto dallo stesso comune.

Art. 16

RAPPORTO TRA OPERATORI ED UTENTI

Il personale è tenuto a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a tutelare il segreto professionale, a rispettare quanto concordato con il responsabile/referente del servizio dell'Affidatario relativamente al progetto educativo individualizzato. E' fatto divieto all'Affidatario ed a tutto il personale di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti o loro famiglie per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio oggetto del presente atto convenzionale.

Art. 17

REQUISITI PROFESSIONALI DEL PERSONALE E MEZZI

Gli operatori in servizio presso la struttura dovranno essere in possesso dei requisiti professionali di seguito elencati a fianco di ogni qualifica professionale:

QUALIFICA ACCOMPAGNATORE

- Operatore socio sanitario

TITOLO PROFESSIONALE

Diploma di operatore addetto all'assistenza,
- Operatore socio sanitario
Diploma di operatore socio sanitario,
rilasciati ai sensi della L.R. 20/2001 e della
LR 17/2002 o titolo equipollente.

QUALIFICA AUTISTA

Possesso di tutti i requisiti previsti per legge per trasporto dei propri utenti.

MEZZI

Idonei ed in regola sulla base della normativa in vigore per il trasporto disabili e delle norme sulla circolazione.

L'Affidatario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si dà esecuzione alla convenzione, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

In caso di inottemperanza accertata, l'ULSS 9 Scaligera potrà provvedere direttamente impiegando le somme dei compensi della convenzione senza che l'Affidatario possa opporre eccezioni né avere titolo a risarcimento di danni.

In caso di conflitto sindacale tra l'Affidatario ed il proprio personale, l'Affidatario è obbligato a garantire tutte le prestazioni oggetto della convenzione.

I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti dell'Affidatario verranno detratti dal computo mensile. L'Affidatario, in caso di sciopero, sarà comunque tenuto a darne preventiva e tempestiva comunicazione.

Il personale dell'Affidatario che effettua il servizio dovrà mantenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza nei confronti degli assistiti, dei familiari e degli operatori dell'ULSS 9 Scaligera nonché agire in ogni occasione con la diligenza professionale specifica che il servizio richiede.

In particolare l'Affidatario deve curare che il proprio personale:

- segnali subito al proprio responsabile/referente del servizio le anomalie che rilevasse durante lo svolgimento del servizio;
- tenga sempre un contegno corretto e professionalmente adeguato;
- non prenda ordini da estranei in merito all'espletamento del servizio o da altre persone non autorizzate;
- non modifichi il piano di lavoro individuale dell'utente;
- rifiuti qualsiasi compenso e/o regalia.

L'Affidatario si impegna a richiamare, sanzionare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni opportunamente motivate e le richieste dell'ULSS 9 Scaligera in questo caso saranno impegnative per l'Affidatario.

Il servizio viene svolto presso l'Affidatario e quindi ogni onere relativo al servizio resta in carico all'Affidatario che dovrà inoltre mettere a disposizione divise personali e tutti gli altri strumenti da indossarsi e che si rendessero necessari allo svolgimento dell'attività oggetto del presente atto convenzionale ed inoltre ai sensi della normativa e del CCNL in vigore ed accordi integrativi.

Art. 18

FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

L'Affidatario dovrà curare l'aggiornamento professionale del proprio personale senza oneri aggiuntivi per l'ULSS 9 Scaligera.

Art. 19

RAPPORTI CON IL PERSONALE

Il personale che presta la propria attività nell'ambito dell'organizzazione dell'Affidatario non ha, sotto alcun profilo, rapporti con l'ULSS 9 Scaligera. Pertanto l'ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti di detto personale e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che lo stesso, nello svolgimento dell'attività, dovesse subire o procurare ad altri.

E' fatto obbligo per l'Affidatario e spetta esclusivamente ad esso, senza alcun onere presente e futuro per l'ULSS 9 Scaligera, curare l'osservanza delle norme civili, previdenziali e contrattuali disposte a favore di detto personale. In caso di inosservanza di quanto sopra disposto, l'atto convenzionale potrà essere risolto, esclusa qualsiasi richiesta di risarcimento da parte dell'Affidatario e fatta salva la possibilità per l'ULSS 9 Scaligera di agire per il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

Art. 20

UTILIZZO DI VOLONTARI – VOLONTARI DEL SERVIZIO CIVILE - TIROCINANTI

L'Affidatario potrà, in ogni momento, proporre l'impiego di volontari e/o volontari del servizio civile sulla base della normativa di riferimento.

In ogni momento l'Affidatario potrà, inoltre, proporre che nel servizio in parola sia svolto un tirocinio professionale attinente corsi regionali o universitari purché compatibili con le eventuali convenzioni in atto.

Resta inteso che l'ULSS 9 Scaligera non ha alcun obbligo nei confronti dei volontari, dei volontari del servizio civile e/o dei tirocinanti e non assume responsabilità alcuna per eventuali danni che gli stessi, nello svolgimento della citata attività dovessero subire o procurare ad altri.

I volontari, i volontari del servizio civile o tirocinanti non potranno essere considerati operatori socio-sanitari né potranno sostituirli anche solo temporaneamente o limitatamente a determinate attività.

Resta inteso che i volontari, volontari del servizio civile o tirocinanti potranno, nel rispetto della normativa vigente in materia, operare esclusivamente in affiancamento agli operatori oggetto del presente servizio e assolutamente non in sostituzione degli stessi.

Art. 21

ASSICURAZIONE

L'Affidatario, è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione ivi compresi gli assistiti, all'interno o fuori della scuola, per fatti o attività connesse all'esecuzione della presente convenzione.

L'Affidatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone od a cose dell'ULSS 9 Scaligera o di terzi che possano derivare dall'espletamento dei servizi in convenzione, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'ULSS 9 Scaligera, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Affidatario sarà tenuto a fornire, all'atto della stipula della convenzione, copia di una polizza assicurativa avente massimale non inferiore a €. 6.000.000,00=, riferito distintamente a persone e a cose.

Eventuali eccedenze di danno rispetto al predetto massimale rimarranno comunque a carico dell'Affidatario.

L'Affidatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio e si impegna a promuovere tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione dello stesso, pena il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni.

L'Affidatario si impegna ad osservare tutte le disposizioni di legge sulla prevenzione degli infortuni degli operatori impiegati nel servizio.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, dei mezzi e delle persone nei servizi forniti e assistiti dall'Affidatario sono a carico dello stesso, il quale ne è il solo responsabile. Dell'avvenuto adempimento di tali obblighi ed oneri l'Affidatario dovrà dar prova, anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi delle leggi vigenti, all'ULSS n. 9 Scaligera prima dell'inizio del servizio e ogni qualvolta venga richiesto nel corso della convenzione.

Restano in capo alla società Affidataria la responsabilità e tutti gli obblighi in ordine agli adempimenti assicurativi anche relativamente ai volontari, volontari del servizio civile ed ai tirocinanti.

Art. 22

GIORNATE DI TRASPORTO

Annualmente l'Affidatario, sulla base del calendario trasmesso all'ULSS 9 Scaligera ad inizio anno, non potrà erogare un numero di giornate per alunno superiore a quanto autorizzato dal Comune di Verona.

Tutti i servizi oggetto del presente atto convenzionale dovranno, sulla base della programmazione socio assistenziale dell'ULSS 9 Scaligera, essere mensilmente ordinati dal Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera. Il servizio potrà essere altresì ridotto nel caso di:

- insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa socio-sanitaria operate dallo Stato, dalla Regione Veneto, dai Comuni dell'ambito territoriale dell'ULSS 9 Scaligera o conseguente alla eventuale modifica dell'assetto territoriale dell'ULSS 9 Scaligera.
- ritiro deleghe da parte degli enti deleganti l'ULSS 9 Scaligera;

Qualora se ne ravvisasse la necessità, è facoltà dell'ULSS 9 Scaligera di chiedere all'Affidatario nel corso della validità dell'atto convenzionale, un incremento delle prestazioni richieste nel limite del 20% rispetto al valore base della convenzione alle quali l'Affidatario è obbligato.

E' facoltà dell'ULSS 9 Scaligera altresì l'interruzione, revoca o la sospensione del servizio o la modificazione della periodicità qualora, per un qualsiasi motivo, lo stesso si rendesse temporaneamente superfluo o vi fossero contenimenti della spesa socio sanitaria operate dalla Regione Veneto o dai Comuni dell'ambito territoriale dell'ULSS 9 Scaligera senza che l'Affidatario possa vantare alcun risarcimento del danno nei confronti dell'ULSS 9 Scaligera per effetto della sopra menzionata interruzione, revoca o sospensione.

Art. 23

FATTURAZIONE

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l'Affidatario deve inviare fattura mensile in conformità alla tariffa giornaliera stabilita dal presente atto convenzionale, unitamente ai fogli presenza di cui all'art. 13 del presente atto convenzionale vistati per regolarità dal Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera o suo delegato. L'Affidatario è tenuto al rispetto delle disposizioni in ordine alla fatturazione elettronica.

Art. 24

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO MENSILE

Per ogni ospite trasportato l'ULSS 9 Scaligera trasferirà all'Affidatario la somma di euro **23,50** IVA compresa (se ed in quanto dovuta) pro die pro capite per effettiva giornata di presenza su mezzo per un massimo di giornate annue autorizzate dal Comune di Verona. L'ULSS 9 Scaligera provvede alla liquidazione entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura come previsto al precedente art. 24 del presente atto convenzionale e, comunque, non prima di aver accertato e verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia oltre che della regolarità della fattura stessa.

Detta fattura dovrà essere preventivamente vistata dal Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 o suo delegato ULSS 9 Scaligera ad attestazione della regolarità della prestazione eseguita.

Art. 25
SPESE CONTRATTUALI

Ogni onere relativo alla stipula della presente convenzione resta in carico all'Affidatario.

Art. 26
INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora l'Affidatario non osservi qualsiasi prescrizione contenuta nel presente atto convenzionale, per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dall'atto convenzionale, l'ULSS 9 Scaligera potrà applicare nei confronti dell'Affidatario le seguenti penalità non liquidando le somme spettanti all'Affidatario per effetto della presente convenzione ed incamerando il deposito cauzionale:

- in caso di impiego di personale inadeguato e/o insufficiente a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale sino a Euro 2.000,00=;
- in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli assistiti da parte degli operatori dell'affidatario, verrà applicata una penale sino a Euro 2.500,00=;
- in caso di violazioni o modifiche delle procedure preventivamente concordate con il Dirigente competente dell'ULSS 9 Scaligera o suo delegato, verrà applicata una penale sino a Euro 1.000,00=.

Il Direttore UOC Disabilità e Non Autosufficienza Distretto 2 dell'ULSS 9 Scaligera od un suo delegato contesterà per iscritto l'inadempimento chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che l'hanno determinato e fissando un termine non inferiore a 7 giorni, entro il quale dovranno essere rimosse le cause dell'inadempimento e dovranno essere fatte pervenire le controdeduzioni scritte, valutate le quali, l'ULSS 9 Scaligera deciderà sull'applicazione della penale.

Delle penali applicate sarà data comunicazione all'Affidatario a mezzo di raccomandata r.r. o PEC.

L'Affidatario dovrà emettere nota di accredito per l'importo della penale applicata che sarà contabilizzata in sede di liquidazione delle fatture in corso al momento del ricevimento della nota di accredito.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'ULSS 9 Scaligera, in caso di disservizio e/o assenza ingiustificata e prolungata del personale, di ricorrere ad altre ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'Affidatario.

E' fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione dell'atto convenzionale secondo quanto previsto dal seguente art. 28.

Art. 27
RISOLUZIONE /RECESSO DALLA CONVENZIONE

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell'Affidatario l'ULSS 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'art. 26 e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le controdeduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto negoziale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall'Affidatario.

In tutti i casi di risoluzione per inadempimento l'ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di agire per il risarcimento dei danni.

Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi contrattuali, l'ULSS 9 Scaligera avrà la facoltà di ordinare d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, a propria discrezione e a spese dell'Affidatario, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi ove l'Affidatario non ottemperi agli obblighi assunti.

Qualora detti abusi o deficienze si verificassero più volte, l'atto convenzionale potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'ULSS 9 Scaligera con conseguente addebito dei danni all'Affidatario.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, l'Affidatario dovrà costituire, presso l'ULSS 9 Scaligera, un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo offerto, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 18.04.2016 n.50 e s.m.i..

La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza.

La cauzione definitiva, nel caso di rinnovo della convenzione, dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni di cui sopra, per un periodo non inferiore alla durata del rinnovo contrattuale.

L'ULSS 9 Scaligera, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere la convenzione a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione della stessa.

L'ULSS 9 Scaligera potrà recedere in ogni momento dalla presente convenzione col solo obbligo da parte della stessa ULSS n. 9 Scaligera di tenere indenne l'Affidatario delle spese sostenute.

Art. 28

DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'Affidatario di cedere o subappaltare, il servizio, pena l'immediata risoluzione della convenzione ed il riconoscimento dei danni e delle spese causati all'ULSS 9 Scaligera.

Nell'ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, l'Affidatario risponderà verso l'ULSS 9 Scaligera ed eventualmente verso i terzi di qualsiasi infrazione alle norme del presente atto convenzionale compiuta dall'Affidatario subappaltatore.

Art. 29

FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE - AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORDATE

In caso di scioglimento o di liquidazione dell'Affidatario, l'ULSS 9 Scaligera, a suo insindacabile giudizio, avrà il diritto di pretendere la risoluzione della convenzione, a danno dell'Affidatario stesso.

Il fallimento dell'Affidatario determina lo scioglimento dell'atto convenzionale a far data dal giorno dell'avvio delle procedure concorsuali, fatto salvo il diritto dell'ULSS 9 Scaligera di rivalersi sui debiti maturati e di pretendere il risarcimento del danno.

Per le condizioni generali di fornitura e per ogni ulteriore caso non previsto varranno le norme del codice civile.

Art. 30

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie relative all'esecuzione contrattuale della presente convenzione il foro competente è quello di Verona.

Art. 31

ADEMPIMENTI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

L'Affidatario si impegna altresì a collaborare con l'ULSS 9 Scaligera per garantire il rispetto degli obblighi di vigilanza previsti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, disciplinati dalla Legge 30 dicembre 1991 n. 412, dalla Legge 23 dicembre 1996 n. 662, dalla Legge 6 novembre 2012 n. 190 e dal Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

La stipula del presente atto convenzionale è subordinata alla verifica positiva dei requisiti di ordine generale e dell'insussistenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016. L'Affidatario si assume, inoltre, l'onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016.

Art. 32

NORMA FINALE

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si fa espresso richiamo alle norme, in quanto applicabili, del Codice Civile che disciplinano la materia.

Verona li

Il Rappresentante Legale
Suore Della Compagnia di
Maria Per L'Educazione
Delle Sordomute
(Suor Maria Luisa Santin)

Il Direttore UOC Direzione Amm.va Territoriale
(Dott. Gabriele Gatti)



ACCORDO PER LA NOMINA A RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AI SENSI DELL'ART. 28 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

L'Azienda Ulss 9 Scaligera (di seguito denominata "Azienda"), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Verona, Via Valverde, 42, C.F. e P. IVA 02573090236, in qualità di Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR")

E

L'ISTITUTO SCOLASTICO PARITARIO FORTUNATA GRESNER, in persona del legale rappresentante, con sede legale in Via A.Provolo, 43 37123 Verona, C.F. e P.IVA n. 00348120239 (di seguito: "Fornitore o Responsabile del Trattamento"), congiuntamente indicate come "Parti".

Premesso che

- L' Azienda ed il Fornitore hanno sottoscritto, in esecuzione della DELIBERAZIONE n. _____ del _____, una Convenzione avente ad oggetto "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A FAVORE DI SOGGETTI DISABILI" (di seguito "Convenzione") e ai fini dell'esecuzione di detta Convenzione il Fornitore dovrà effettuare operazioni di trattamento dei Dati Personali per conto dell'Azienda;
- l'Azienda svolge il ruolo di Titolare del trattamento in relazione ai Dati Personali dalla stessa trattati, stabilendo autonomamente le finalità, le modalità ed i mezzi del trattamento;
- il Fornitore è in possesso di adeguate competenze tecniche e *know-how* circa gli scopi e le modalità di trattamento dei Dati Personali, delle misure di sicurezza da adottare al fine di garantire la loro riservatezza, la completezza e l'integrità, nonché diretta e completa conoscenza delle norme che disciplinano la protezione degli stessi;
- con il presente atto - che costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione di cui sopra - l'Azienda, in qualità di Titolare del trattamento, intende nominare il Fornitore, che accetta, Responsabile del trattamento (di seguito anche "Fornitore"), ai sensi di quanto disposto dall'art. 28 del GDPR.
- con la sottoscrizione del presente documento le Parti intendono regolare i reciproci rapporti in relazione al trattamento dei Dati Personali effettuato dal Fornitore/Responsabile del trattamento per conto dell'Azienda.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto precede le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Definizioni:

Fatta eccezione per i termini e le espressioni altrimenti definiti nel presente Accordo, i termini e le espressioni contrassegnate da iniziali maiuscole avranno il significato di seguito specificato:

- "GDPR": il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- "Codice ": il D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia dei dati personali" così come successivamente integrato e modificato (da ultimo dal D.Lgs 101/2018);
- "Dato/i Personale/i" qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;

1



“Categorie Particolari di Dati”	indica ogni Dato Personale idoneo a rivelare l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona;
“Dati Giudiziari”	indica ogni Dato Personale relativo a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza ovvero relativo a provvedimenti giudiziari, sanzioni penali, o carichi pendenti, o la qualità dell’imputato o indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del Codice di Procedura Penale;
“Titolare del trattamento”:	la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali;
“Responsabile del trattamento”:	chi effettua un trattamento dati per conto del titolare del trattamento (art. 28 GDPR);
“Trattamento”:	qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
“Comunicazione”:	dare conoscenza dei dati personali a uno o piu’ soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, ai sensi dell’articolo 2-quaterdecies, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione;b) “diffusione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
“Interessato”:	persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
“Autorizzati”	le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare o dal Responsabile e che agiscono sotto l’autorità del Titolare o del Responsabile ai sensi dell’art. 29 del GDPR e dell’art. 2 quaterdecies del Codice
“Subfornitore/Sub-Responsabile”:	indica qualsiasi soggetto, persona fisica o giuridica, a cui il Responsabile ricorra per l’esecuzione di specifiche attività di Trattamento per conto del Titolare a cui sono imposti gli stessi obblighi del Responsabile.
“Terze Parti o Terzi”:	indica la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non siano l’interessato, il Titolare, il Responsabile e gli



incaricati autorizzati al trattamento dei Dati Personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

- “Gruppo di Lavoro Articolo 29”(WP”): indica il Gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 della direttiva 95/46/CE.
- “Comitato Europeo per la protezione dei dati”:
o European Data Protection Board indica l'organismo dell'Unione Europea dotato di personalità giuridica istituito ai sensi degli artt. 68 e ss. del GDPR, che ha sostituito il Gruppo di lavoro articolo 29 (Working Party article 29 o WP29), gruppo di lavoro comune delle autorità nazionali di vigilanza e protezione dei dati.
- “Autorità di Controllo”:
indica il Garante per la protezione dei Dati Personali.
- “Accordo di trasferimento dei dati”:
indica ogni accordo stipulato tra le parti e finalizzato al trasferimento legittimo dei Dati Personali.

1. Nomina del Responsabile del trattamento

Con la sottoscrizione del presente atto, che forma parte integrante della Convenzione, l'Azienda nomina il Fornitore quale Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR, con l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali, di cui entra in possesso o ai quali ha comunque accesso, necessarie all'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione e di eventuali servizi accessori allo stesso.

Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente accordo, accetta tutti i termini sotto indicati, conferma la diretta e approfondita conoscenza degli obblighi che si assume e si impegna a procedere al trattamento dei Dati Personali attenendosi alle istruzioni ricevute dal Titolare attraverso la presente nomina o a quelle ulteriori che saranno conferite nel corso delle attività prestate in suo favore.

Il Fornitore prende atto che l'incarico di effettuare le operazioni di trattamento sui Dati Personali quale Responsabile è affidato per l'esclusiva ragione che il profilo professionale/societario, in termini di proprietà, risorse umane, organizzative ed attrezzature, è stato ritenuto idoneo a soddisfare i requisiti di esperienza, capacità, affidabilità previsti dalla vigente normativa. Qualsiasi mutamento di tali requisiti, che possa sollevare incertezze sul loro mantenimento, dovrà essere preventivamente segnalato al Titolare, che potrà esercitare in piena autonomia e libertà di valutazione il diritto di recesso, senza penali ed eccezioni di sorta.

2. Natura e Finalità del trattamento

Il trattamento deve essere svolto da parte del Responsabile in esecuzione del vigente rapporto contrattuale con l'Azienda e per le finalità ad esso relative, nonché per il tempo strettamente necessario al perseguimento di tali finalità. In particolare, i dati saranno trattati dal Responsabile per le attività di cui alla Convenzione sottoscritta in data _____.

3. Diritti del Titolare

L'Azienda ha diritto di ottenere dal Responsabile tutte le informazioni relative alle misure organizzative e di sicurezza da questo adottate necessarie per dimostrare il rispetto delle istruzioni e degli obblighi affidati.

La stessa Azienda, inoltre, ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Responsabile, come indicato al punto 10.

4. Obblighi del Responsabile

Nell'adempimento delle proprie obbligazioni il Fornitore, i suoi dipendenti ed ogni Subfornitore di cui il Fornitore si avvalga e che effettui il Trattamento di Dati Personali del Titolare, si obbligano a rispettare il GDPR ed ogni altra istruzione impartita dall'Azienda, nonché a tener conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo italiana, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati, inerenti il



trattamento svolto.

Il Fornitore si impegna ad effettuare il Trattamento soltanto dei Dati Personali che siano necessari e/o strumentali all'esecuzione della Convenzione.

Il Fornitore si impegna, sin dalla data di sottoscrizione del presente atto, a rendere disponibili ed a comunicare ai propri Subfornitori soltanto quei Dati Personali che siano strettamente necessari per l'adempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione o di obblighi di legge.

Il Fornitore si impegna a cooperare con l'Azienda in qualsiasi momento al fine di assicurare il corretto trattamento dei Dati Personali e si impegna a fornire alla stessa Azienda tutte le informazioni o i documenti, che potranno essere richiesti da quest'ultima per l'adempimento degli obblighi di legge e per comprovare l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, entro 15 giorni dalla richiesta formulata dall'Azienda a mezzo posta elettronica. Il Fornitore si obbliga, nei limiti dei propri poteri, al rispetto delle norme che disciplinano il Trattamento dei Dati Personali, ivi incluse le regole stabilite dall'Autorità di Controllo, nonché a garantire che i propri dipendenti ed ogni soggetto della cui cooperazione esso si avvalga rispettino tali norme. In particolare, il Responsabile si impegna a rispettare gli obblighi ed istruzioni di seguito elencati.

4.1. Misure tecniche ed organizzative e violazioni dei dati personali

Il Fornitore, nella sua qualità di responsabile del trattamento dei dati si impegna a adottare le misure tecniche ed organizzative adeguate, previste dalla normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali, così come ogni altra previsione derivante dall'Autorità di Controllo, dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dal Comitato Europeo per la protezione dei dati.

Il Fornitore, in considerazione della conoscenza maturata quale conseguenza dei progressi tecnici e tecnologici, della natura dei Dati Personali e delle caratteristiche delle operazioni di Trattamento, nonché dei rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e dovrà assicurare che, le misure di sicurezza progettate ed implementate, siano in grado di ridurre il rischio di danni volontari o accidentali, perdita di dati, accessi non autorizzati ai dati, trattamenti non autorizzati o trattamenti non conformi agli scopi di cui alla presente Convenzione.

In particolare, il fornitore ed ogni eventuale Subfornitore, nel trattare i dati personali per conto del Titolare si obbligano a:

- 4.1.1. attenersi alle istruzioni documentate fornite dal Titolare stesso, Sono considerate istruzioni documentate le prescrizioni previste dalla Convenzione, dagli eventuali suoi allegati e dal presente accordo, e ogni altra eventuale comunicazione scritta del Titolare concernente le modalità di trattamento dei dati da parte del Responsabile. Il Responsabile informerà il Titolare qualora ritenga che un'istruzione impartitagli da quest'ultimo violi il Regolamento o altre disposizioni europee o nazionali relative alla protezione dei dati;
- 4.1.2. adottare tutte le misure di cui all'art. 32 del GDPR in modo da garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali trattati, tenendo conto dei provvedimenti tempo per tempo emanati dall'Autorità di Controllo inerenti ai Trattamenti svolti dal Responsabile, ovvero dal Gruppo di Lavoro Articolo 29 e dall'istituendo Comitato Europeo per la protezione dei dati;
- 4.1.3. non trasferire i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda al di fuori dell'usuale luogo di lavoro, a meno che tale trasferimento non sia autorizzato dalle competenti pubbliche autorità, anche regolamentari e di vigilanza, o dall'Azienda stessa;
- 4.1.4. fornire all'Azienda una descrizione dettagliata delle misure fisiche, tecniche ed organizzative applicate al Trattamento dei Dati Personali;
- 4.1.5. impiegare sistemi di cifratura per tutti i Dati Personali memorizzati su dispositivi di archiviazione digitali o elettronici, come computer portatili, CD, dischetti, driver portatili, nastri magnetici o dispositivi similari: i Dati Personali dovranno essere cifrati nel rispetto della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali e dovrà compiere ogni ragionevole sforzo per assicurare l'aggiornamento degli standard di cifratura in modo da tenere il passo dello sviluppo tecnologico e dei rischi ad esso connaturati, includendo ogni richiesta o indicazione emanata da qualsiasi pubblica autorità competente, anche regolamentare e di vigilanza;
- 4.1.6. istituire e mantenere il registro delle attività di trattamento ai sensi dell'art. 30 del GDPR e metterlo a disposizione del Titolare ogniqualvolta richiesto;



- 4.1.7. comunicare all'Azienda il nominativo ed i recapiti di contatto del proprio responsabile della protezione dei dati, se designato ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR;
- 4.1.8. assistere la stessa Azienda, relativamente ai Dati Personali oggetto di trattamento, nel garantire – ove applicabili - il rispetto degli obblighi relativi:
- (i) alla sicurezza del trattamento;
 - (ii) alla notifica di una violazione dei Dati Personali all'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 33 del GDPR;
 - (iii) alla comunicazione di una violazione dei Dati Personali all'interessato ai sensi dell'art. 34 del GDPR;
 - (iv) alla valutazione d'impatto sulla protezione dei Dati Personali ai sensi dell'art. 35 del GDPR;
 - (v) alla consultazione preventiva ai sensi dell'art. 36 del GDPR.

4.2. Violazioni dei dati personali (data breach)

In caso di violazione dei dati personali consistente nella violazione di sicurezza, che comporti accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati e tali da mettere a rischio i diritti e le libertà degli individui i cui dati personali sono trattati dal Responsabile per conto dell'Azienda (c.d. data breach), il Responsabile deve:

- informare l'Azienda tempestivamente e in ogni caso al massimo entro e non oltre 24 ore dalla scoperta dell'evento, di ogni violazione dei dati personali trattati per conto dell'Azienda che presenti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche e fornire tutti i dettagli completi della violazione subita: in particolare, fornendo una descrizione della natura della violazione dei dati personali, le circostanze in cui è avvenuta, le categorie e il numero approssimativo di interessati coinvolti, nonché le categorie e il numero approssimativo di registrazioni dei dati in questione, l'impatto della violazione dei dati personali sull'Azienda e sugli interessati coinvolti ed i provvedimenti adottati (o che si intendono adottare) per porvi rimedio ed attenuare i possibili effetti negativi, indicando il Responsabile della Protezione dei dati (Data Protection Officer), con i relativi dati di contatto.
- attivarsi per mitigare gli effetti delle violazioni, proponendo tempestive azioni correttive all'Azienda ed attuando tempestivamente tutte le azioni correttive approvate e/o richieste dalla stessa
- fornire assistenza all'Azienda per far fronte alla violazione e alle sue conseguenze soprattutto in capo agli interessati coinvolti.

4.3. Documentazione Privacy

Il Fornitore si impegna ad adottare la documentazione in materia di protezione dei Dati Personali prevista dalla normativa italiana ed europea e le relative procedure concernenti le adeguate misure tecniche e organizzative.

In particolare, il Fornitore si impegna a fornire agli Interessati tutte le informazioni relative al trattamento dei Dati Personali, nonché a raccogliere il relativo consenso in assenza di eventuali altri presupposti giuridici per il relativo Trattamento, in conformità al GDPR.

4.4. Istanze degli Interessati

Tenendo conto della natura del trattamento, il Fornitore si obbliga ad assistere e supportare il Titolare del Trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare riscontro alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore) nel rispetto dei termini previsti dall'art. 12 del GDPR.

In particolare, qualora il Fornitore riceva richieste provenienti dagli Interessati, finalizzate all'esercizio dei propri diritti, esso dovrà:

- darne tempestiva comunicazione scritta al Titolare a mezzo posta elettronica certificata, allegando copia delle richieste ricevute;
- coordinarsi, ove necessario e per quanto di propria competenza, con le funzioni aziendali designate dal Titolare per gestire le relazioni con gli Interessati;
- assistere e supportare il Titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate, al fine di soddisfare l'obbligo dell'Azienda di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli Interessati (negli ambiti e nel contesto del ruolo ricoperto e in cui opera il Fornitore).



4.5. Persone autorizzate

Il Fornitore si impegna a identificare e designare le persone autorizzate ad effettuare operazioni di Trattamento sui dati di titolarità dell'Azienda, individuando l'ambito autorizzativo consentito ai sensi dell'art. 29 del GDPR e provvedendo alla relativa formazione. Allo stesso tempo, il Fornitore si impegna a fornire agli Autorizzati le dovute istruzioni relativamente alle operazioni ed alle modalità di Trattamento dei Dati Personali.

4.6. Sub-Responsabili e Terze Parti

Il Fornitore può chiedere di comunicare o rendere disponibili i Dati Personali trattati per conto dell'Azienda ad uno o più Subfornitori (di seguito anche "sub-responsabili"), ai quali affidare una o più specifiche attività di Trattamento oggetto della Convenzione: il tal caso, la nomina dovrà essere comunicata a mezzo pec ed approvata per iscritto dall'Azienda prima dell'affidamento dell'attività di trattamento.

Al fine di dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 2016/679, il Fornitore si obbliga a designare i Subfornitori quali Sub-Responsabili e a far assumere agli stessi gli stessi obblighi in materia protezione dei dati personali cui si è impegnato quale Responsabile del trattamento dati con il presente atto, mediante sottoscrizione di appositi atti giuridici o contratti.

Il ricorso da parte della società mandataria, designata dal Titolare quale Responsabile del trattamento, alle società mandanti del R.T.I. quali subresponsabili del trattamento dalla medesima designate per tutte o alcune delle attività della Convenzione, si intende autorizzato con la sottoscrizione del presente accordo ma dovrà essere comunicato formalmente al Titolare a mezzo p.e.c.

Il Fornitore si obbliga ad informare l'Azienda di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri sub-Responsabili del trattamento, dando così al Titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Il Fornitore è tenuto ad impartire ai Sub-Responsabili precise istruzioni relativamente al Trattamento oggetto del Contratto e ad assicurarsi che offrano le medesime garanzie in materia di misure tecniche e organizzative previste dal GDPR.

I Sub-Responsabili potranno trattare i Dati Personali nella misura in cui tale trattamento sia strettamente necessario per l'esecuzione della Convenzione che il Fornitore ha stipulato con l'Azienda ed in ogni caso nel rispetto del presente Accordo.

Qualora il sub-responsabile del trattamento designato dall'odierno Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, l'odierno Responsabile conserva, nei confronti del Titolare del trattamento, l'intera responsabilità dell'adempimento di tali obblighi;

Il Fornitore si impegna a non comunicare, trasferire o condividere, i Dati Personali dell'Azienda a Terze Parti, salvo qualora legislativamente richiesto ed informandone preventivamente la stessa.

Il ricorso da parte della società mandataria, designata dal Titolare quale Responsabile del trattamento, alle società mandanti del R.T.I. quali Responsabili del trattamento dalla medesima designate per tutte o alcune delle attività della Convenzione, si intende autorizzato con la sottoscrizione della presente designazione e andrà comunicato formalmente al Titolare a mezzo p.e.c., con allegazione dei relativi atti di designazione. Ogniqualvolta il Titolare autorizzi il ricorso del Responsabile ad altro Responsabile per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento, a tale altro Responsabile sono imposti, mediante la stipula di un contratto o altro atto giuridico sottoscritto dai Responsabili stessi, i medesimi obblighi in materia di protezione dei dati personali contenuti nella presente designazione, con l'espressa presa d'atto dell'odierno Responsabile in merito alla sussistenza, in capo al Responsabile dal medesimo designato, delle garanzie sufficienti alla messa in atto delle misure tecniche e organizzative adeguate richieste dal Regolamento.

4.7. Deroghe all'obbligo di riservatezza

Il Fornitore e i suoi dipendenti sono tenuti a non divulgare i dati personali trattati.

Il Fornitore è tenuto inoltre a non comunicare i Dati Personali senza il consenso dell'Azienda, fatta eccezione per l'ipotesi in cui detta comunicazione sia effettuata nei confronti di:

- (a) società parte del Gruppo del Fornitore, se prevista contrattualmente, previa valutazione del ruolo privacy della società stessa (se Titolare, Contitolare o Responsabile), nel rispetto delle disposizioni del GDPR;
- (b) dipendenti del Fornitore designati Persone Autorizzate, quando ciò sia necessario per l'esecuzione dei servizi oggetto della Convenzione,



(c) una pubblica autorità competente, anche regolatoria e di vigilanza, fermo restando che la comunicazione di tali Dati Personali dovrà essere effettuata nel rispetto del presente atto e della legge applicabile.

4.8. Comunicazione delle richieste di accesso, perdite o danno

Il Fornitore è tenuto a comunicare immediatamente all'Azienda ed a fornire alla stessa tutta la necessaria assistenza:

- (a) in caso di richiesta di accesso ai Dati Personali effettuata da un Interessato in conformità al precedente articolo 9, da una autorità di controllo, da una autorità indipendente o dall'autorità giudiziaria;
- (b) qualora venga a conoscenza di una delle circostanze di cui al precedente articolo 7 e comunque di qualunque circostanza o evento che possa determinare potenzialmente una violazione della normativa italiana ed europea in materia di protezione dei Dati Personali.

5. Controlli e attività di audit

Il Fornitore si impegna a consentire al Titolare la verifica del rispetto del presente atto di designazione, a supervisionare e controllare direttamente i soggetti da esso designati per le operazioni di Trattamento ed a tal fine potrà organizzare corsi di formazione. Qualora venga rilevato che un'istruzione impartita dal Titolare violi le disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, il Fornitore si obbliga ad informarne immediatamente il Titolare.

Il Fornitore inoltre riconosce all'Azienda il diritto di effettuare controlli (audit) relativamente alle operazioni aventi ad oggetto il Trattamento dei Dati Personali dell'Azienda.

A tal fine, l'Azienda potrà periodicamente sottoporre al Fornitore un questionario sul livello di sicurezza e conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (che dovrà essere debitamente compilato e restituito) e ha il diritto di disporre - a propria cura e spese - verifiche a campione o specifiche attività di audit o di rendicontazione in ambito protezione dei dati personali e sicurezza, avvalendosi di personale espressamente incaricato a tale scopo, presso le sedi del Fornitore.

Anche per le finalità sopra esposte, il Fornitore è obbligato a mettere a disposizione in qualunque momento e su richiesta del Titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui alla presente nomina ed è altresì tenuto a contribuire alle attività di revisione realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato, comprese le ispezioni. I controlli saranno effettuati dal Titolare periodicamente ed in base a metodologie concordate tra le Parti.

6. Durata e Cessazione del Trattamento

La presente nomina ha la medesima durata ed efficacia della Convenzione e, pertanto, cesserà al momento del completo adempimento o dello scioglimento del vincolo contrattuale, qualsiasi ne sia il motivo. Il trattamento, pertanto, deve avere una durata non superiore a quella necessaria agli scopi per i quali i dati personali sono stati raccolti e tali dati devono essere conservati nei sistemi e nelle banche dati del Fornitore in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un periodo di tempo non superiore a quello in precedenza indicato.

A seguito della cessazione del trattamento affidato al Responsabile o nei casi di cui al comma precedente, qualsiasi ne sia la causa, il Fornitore sarà tenuto, a scelta del Titolare e sulla base delle istruzioni dallo stesso impartite, a:

(i) restituire al Titolare i Dati Personali trattati, oppure

(ii) provvedere alla loro integrale distruzione (eventuali copie comprese),

salvi solo i casi in cui la conservazione dei dati sia richiesta da norme di legge e/o altre finalità (contabili, fiscali, ecc.) o il caso in cui si verifichino circostanze autonome e ulteriori che giustifichino la continuazione del trattamento dei dati da parte del Fornitore, con modalità limitate e per il periodo di tempo a ciò strettamente necessario. In tal caso il Fornitore dovrà indicare al Titolare i motivi ed i criteri di conservazione dei dati.

7. Accordo relativo al trasferimento dei dati all'estero

Il Fornitore si impegna a limitare gli ambiti di circolazione e trattamento dei Dati Personali (es. memorizzazione, archiviazione e conservazione dei dati sui propri server o in cloud) ai Paesi facenti parte dell'Unione Europea, con

7



espreso divieto di trasferirli in paesi extra UE che non garantiscano (o in assenza di) un livello adeguato di tutela, ovvero, in assenza di strumenti di tutela previsti dal GDPR (Paese terzo giudicato adeguato dalla Commissione europea, BCR di gruppo, clausole contrattuali modello, etc.).

Il Fornitore, pertanto, non potrà trasferire o effettuare il trattamento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, (per nessuna ragione), in assenza di autorizzazione scritta dell'Azienda. Qualora l'Azienda rilasci l'autorizzazione (di cui al presente paragrafo) e sia (venga) pertanto effettuato un trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda al di fuori dell'Unione Europea, tale trasferimento dovrà rispettare quanto disposto dal GDPR in materia.

Resta inteso tra le Parti che il Fornitore dovrà garantire che i metodi di trasferimento impiegati, ivi inclusa la conformità alle clausole contrattuali standard approvate dalla Commissione Europea e sulla base dei presupposti indicati nella medesima decisione, consentano il mantenimento di costanti e documentabili standard di validità per tutta la durata del presente Accordo.

Il Fornitore è obbligato a comunicare immediatamente all'Azienda il verificarsi di una delle seguenti fattispecie:

- (a) Mancato rispetto delle clausole contrattuali standard di cui sopra, oppure
- (b) Qualsiasi modifica della metodologia e delle finalità trasferimento dei Dati Personali dell'Azienda all'estero.

8. Manleva e Responsabilità per violazione delle disposizioni

Il Fornitore, con l'accettazione della presente nomina, si impegna a mantenere indenne il Titolare da qualsiasi responsabilità, danno, incluse le spese legali, o altro onere che possa derivare da pretese, azioni o procedimenti avanzati da terzi a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento dei Dati Personali che sia imputabile a fatto, comportamento o omissione del Fornitore (o di suoi dipendenti e/o collaboratori), ivi incluse le eventuali sanzioni che dovessero essere applicate ai sensi del GDPR. Il Fornitore si impegna a comunicare prontamente al Titolare eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 82, paragrafo 5, del GDPR l'Azienda, quale Titolare del trattamento, ha il diritto di reclamare dal responsabile del trattamento, il risarcimento del danno, pagato all'interessato o a terzi, per la parte del risarcimento corrispondente alla sua parte di responsabilità per il danno

Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, del GDPR, in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente atto relativamente alle finalità e modalità di trattamento dei dati, di azione contraria alle istruzioni ivi contenute o in caso di mancato adempimento agli obblighi specificatamente diretti al Responsabile del trattamento dei dati dal GDPR, il Responsabile sarà considerato quale Titolare del trattamento e ne risponderà personalmente e direttamente.

9. Disposizioni finali

Si dà atto che alla scadenza o cessazione della Convenzione, per qualsiasi causa, il Fornitore è comunque tenuto all'obbligo di riservatezza.

DATA _____
 Il Titolare del trattamento

IL DIRETTORE GENERALE
 Dott. Pietro Girardi

DATA _____
 Per integrale accettazione

IL RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI
 Presidente Suor Maria Luisa Santin

